



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Disciplina temporanea delle operazioni comunitarie Le novità fiscali per il 2018

Treviso 7 - 14 febbraio 2018

Piazza Borsa, n.3 (Sala Conferenze)

Belluno 27 febbraio 2018

Piazza Santo Stefano, n. 15/17


Il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agazia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti.

Pasquale Del Prete
Ufficio delle Dogane di Treviso
S.O.T. di Sedico

Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI





Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

ACQUISTI e CESSIONI INTRA UE: I NUOVI OBBLIGHI

<p>NOVITÀ dal 1° GENNAIO 2018</p>	<p>Cessioni intracomunitarie A decorrere da tale data permarrà solo l'obbligo di trasmettere gli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE con dati di tipo fiscale e statistico per dichiaranti mensili. (1)</p> <p>Acquisti intracomunitari A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contenuto degli elenchi relativi a beni e servizi ha natura statistica; l'obbligo di presentazione permane solo per i dichiaranti mensili. (2)</p>
<p>ELENCHI INTRA relativi all'ULTIMO TRIMESTRE 2017</p>	<p>Devono essere presentati secondo le scadenze ordinarie.</p>
<p>ELENCHI INTRA relativi a DICEMBRE 2017</p>	<p>Devono essere presentati secondo le scadenze ordinarie.</p>
<p>RETTIFICHE agli ELENCHI INTRA riferiti a PERIODI ANTECEDENTI alla data del 1° GENNAIO 2018</p>	<p>Devono essere presentate.</p>



Camera di Commercio
Treviso Belluno




AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

SEMPLIFICAZIONI AI FINI FISCALI E STATISTICI

Tipologia di operazione	Periodicità	Soglie	Intrastat fiscali	Intrastat statistici	Note
Cessione di beni (Mod. INTRA 1-bis)	Trimestrale	L'ammontare totale trimestrale delle cessioni è, nei quattro trimestri precedenti, inferiore o uguale a 50.000 euro	Si	No	
	Mensile	L'ammontare totale trimestrale delle cessioni è, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, superiore a 50.000 euro	Si	No, se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni è, nei quattro trimestri precedenti, inferiore a 100.000 euro Si, se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni è, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro	
Prestazione di servizi (Mod. INTRA 1-quarter)	Trimestrale	L'ammontare totale trimestrale delle prestazioni è, nei quattro trimestri precedenti, inferiore o uguale a 50.000 euro	Si	Si	Semplificazione del campo "Codice servizio" (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre)
	Mensile	L'ammontare totale trimestrale delle prestazioni è, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, superiore a 50.000 euro	Si	Si	
Acquisto di beni (Mod. INTRA 2-bis)	Trimestrale	L'ammontare totale trimestrale degli acquisti è, nei quattro trimestri precedenti, inferiore a 200.000 euro	No	No (Le informazioni di rilievo statistico vengono acquisite mediante la comunicazione dei dati delle fatture)	
	Mensile	L'ammontare totale trimestrale degli acquisti è, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro	No	Si	
Acquisto di servizi (Mod. INTRA 2-quarter)	Trimestrale	L'ammontare totale trimestrale degli acquisti è, nei quattro trimestri precedenti, inferiore a 100.000 euro	No	No (Le informazioni di rilievo statistico vengono acquisite mediante la comunicazione dei dati delle fatture)	Semplificazione del campo "Codice servizio" (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre)
	Mensile	L'ammontare totale trimestrale degli acquisti è, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro	No	Si	



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il quadro di riferimento normativo



L' **agenzia entrate** di concerto con l'



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

con [AG. ENTRATE PROV. n. 194409 del 25.09.2017.pdf](#)

ha dato attuazione al contenuto dell'art. 50, comma 6 del DL 331/93.

Conseguentemente l'



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

con [AG. DOGANE prot. n. 110586 09.10.2017.pdf](#)

è intervenuta riepilogando le nuove disposizioni

In data 9 febbraio 2018 il Direttore dell'



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

ha emanato la [DETERMINAZIONE n. 13799-RU 09.02.2018 Agenzia Dogane.pdf](#)

con la quale sono dettate le istruzioni aggiornate per la compilazione degli elenchi



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il quadro di riferimento normativo

- **Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633** [DPR 1972 n. 633.pdf](#)
- **VI Direttiva del Consiglio 17/05/1977 n. 77/388/CEE** [VI Direttiva n. 77-388 CEE.pdf](#)
- **Direttiva 16/12/1991 n. 91/680/CEE** [Direttiva 91-680 CEE.pdf](#)
- **Decreto Legge 30/08/1993 n. 331 convertito in Legge 29/10/1993 n. 427** [D.L. 331-93.pdf](#)
- **Direttiva del Consiglio 28/11/2006 n. 2006/112/CE** [Direttiva 2006-112 CEE.pdf](#)
- **Direttiva del Consiglio 12/02/2008 n. 2008/8/CE** [Direttiva 2008-8 CEE.pdf](#)
- **Direttiva del Consiglio 12/02/2008 n. 2008/9/CE** [Direttiva 2008-9 CE.pdf](#)
- **Direttiva del Consiglio 16/12/2008 n. 2008/117/CE** [Direttiva 2008-117 CE.pdf](#)
- **Legge 7/07/2009 n. 88** [L. 2009 n. 88.pdf](#)
- **Decreto Legislativo 11/02/2010 n. 18** [Dlgs 18 2010.pdf](#)
- **Direttiva del Consiglio 25/06/2009 n. 2009/69/CE** [Direttiva 2009-69 CE.pdf](#)
- **Direttiva del Consiglio 22/12/2009 n. 2009/162/CE** [Direttiva 2009-162 CE.pdf](#)
- **Legge 15/12/2011 n. 217** [L. 2011 n. 217.pdf](#)
- **Direttiva del Consiglio 13/07/2010 n. 2010/45/UE** [Direttiva 2010 45 UE.pdf](#)



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Per poter considerare **un'operazione quale intracomunitaria** è richiesta la **sussistenza di tre requisiti**:

- **territoriale**: secondo questo requisito, i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato all'altro;
- **oggettivo**: in base a tale requisito è necessario che vi sia l'onerosità dell'operazione e l'acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene;
- **soggettivo**: in base a questo requisito i due operatori che intervengono nella compravendita, ovvero il cedente e il cessionario, devono essere entrambi soggetti passivi d'imposta in due differenti Paesi ed essere ivi "identificati".

Se manca uno solo dei requisiti sopra elencati, l'operazione non segue le regole sugli scambi intracomunitari di cui al d.l. n. 331/1993, ma è soggetta alla disciplina contenuta nel D.P.R. n. 633/1972.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Le cessioni intracomunitarie di beni sono costituite da:

- Cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio dello Stato membro, da parte del cedente italiano o dall'acquirente intracomunitario, o da terzi per loro conto, nel territorio di altro Stato membro ad acquirenti che siano soggetti passivi d'imposta;
- Si realizza cessione intracomunitaria anche quando i beni sono ceduti ad enti, associazioni o altre organizzazioni non soggette all'imposta, a produttori agricoli in regime speciale e a soggetti che effettuano solo operazioni esenti, purchè gli stessi non siano esonerati dal pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari nel proprio Stato e a condizione che comunichino al cedente nazionale il proprio codice identificativo;
- Cessioni dei prodotti soggetti ad accisa se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del D.L. 331/93 (nel rispetto delle modalità previste per il regime sospensivo);

SEGUE...



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Le cessioni intracomunitarie di beni sono costituite inoltre da:

- Le cessioni di beni spediti e trasportati dall'Italia in altro Stato UE, per essere installati, montati o assiemati da parte del fornitore italiano o da terzi per suo conto, in tale Stato membro;

Altre operazioni assimilate alle cessioni intracomunitarie:

- Vendita di mezzi di trasporto nuovi (trasportati o spediti dal cedente o da terzi per suo conto, in altro Stato UE), anche se effettuati da privati e anche se l'acquirente non è soggetto iva;
- L'invio di beni in altro Stato membro per le esigenze della propria impresa o di altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale*.

*In tale ultima fattispecie deve essere emessa fattura con indicazione del codice identificativo Iva attribuito nello Stato membro al proprio rappresentante fiscale o alla propria impresa ivi operante mediante identificazione diretta



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Le cessioni intracomunitarie di beni sono costituite inoltre da:

- Le cessioni di beni spediti e trasportati dall'Italia in altro Stato UE, per essere installati, montati o assemblati da parte del fornitore italiano o da terzi per suo conto, in tale Stato membro;

Altre operazioni assimilate alle cessioni intracomunitarie:

- Vendita di mezzi di trasporto nuovi (trasportati o spediti dal cedente o da terzi per suo conto, in altro Stato UE), anche se effettuati da privati e anche se l'acquirente non è soggetto iva;
- L'invio di beni in altro Stato membro per le esigenze della propria impresa o di altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale*.

*In tale ultima fattispecie deve essere emessa fattura con indicazione del codice identificativo Iva attribuito nello Stato membro al proprio rappresentante fiscale o alla propria impresa ivi operante mediante identificazione diretta



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Effettuazione delle operazioni di cessione

Le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate **all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario comunitario**; qualora il cedente nazionale emetta una **fattura di acconto** prima dell'inizio del trasporto o della spedizione dei beni, **l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato** (articolo 39, commi 1 e 2, DL 331/1993).

Acconti sulle forniture di beni

Dal 1° gennaio 2013, nel caso di cessioni intracomunitarie di beni, il pagamento di un acconto (anche del 100%) sulla fornitura di beni, non determina effettuazione dell'operazione: pertanto, il cedente nazionale non è tenuto a emettere la fattura di acconto. Resta fermo che, se il cedente nazionale decide **volontariamente** (o su richiesta del cliente) di emettere la fattura di acconto, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

La fatturazione e registrazione delle cessioni intracomunitarie


Dal 1° gennaio 2013, il cedente nazionale deve emettere la fattura, relativa alla cessione intracomunitaria di beni, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (art. 46, comma 2, DL 331/1993);

La stessa dovrà essere annotata **distintamente** nel registro delle fatture emesse **con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione**, ovvero al mese di inizio del trasporto o spedizione dei beni dall'Italia*(art. 47, comma 4, DL 331/1993), rispettando l'ordine della numerazione. La fattura deve inoltre riportare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile, specificando eventualmente la norma comunitaria o nazionale di riferimento.

*Si ricorda per completezza che fino al 31 dicembre 2012 la fattura di una cessione intracomunitaria doveva essere annotata nel registro delle fatture emesse secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data di emissione.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

La fatturazione e registrazione delle cessioni intracomunitarie

Casi particolari Triangolazioni IVA

- Nel caso di un'operazione triangolare, per la quale il cessionario comunitario (UE1) richieda al cedente (IT) di consegnare il bene in un diverso Stato membro, presso un proprio cessionario (UE2), dalla fattura deve emergere specifico riferimento.
- Nel caso in cui un soggetto nazionale (IT) acquisti dei beni da un fornitore di uno Stato membro (UE1) e chieda la consegna degli stessi ad un proprio cessionario di altro Stato membro (UE2), con movimentazione dei beni da UE1 a UE2, dalla fattura di vendita, emessa da IT, dovrà risultare il numero di identificazione IVA del proprio cliente UE e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta nel proprio Stato di appartenenza.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

CORTE DI GIUSTIZIA, Sent. Teleos, Twoh International, C-409/04, C-146/05 e C-184/05 del 27/09/2007 La cessione intracomunitaria è non imponibile quando:

il potere di disporre del bene come se fosse proprietario è trasmesso all'acquirente;

il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro

il bene - in seguito a tale spedizione o trasporto - ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione; altrimenti detto trasporto deve concludersi in uno Stato membro diverso da quello della cessione (C-430/09, p. 42) .

Attenzione: l'onerosità dell'operazione deve essere effettiva; l'eventuale compensazione debito-credito oltre ad essere frutto della volontà tra le parti, può far venir meno il principio di effettuazione di cessione intracomunitaria.

Sul sito [EUR-Lex - 62009CJ0084 - EN - EUR-Lex files](#) sono disponibili tutte le sentenze in materia IVA pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea.

Ecco un altro esempio: [causa c-587.10.pdf](#)



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

L'art. 38, comma 2 del d.l. 331/1993, stabilisce che “**costituiscono acquisti intracomunitari** le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto”.

Quindi, dalla norma in oggetto, per poter qualificare un'operazione come acquisto intracomunitario **devono sussistere contemporaneamente i seguenti requisiti:**

- **l'effettiva movimentazione del bene**, ovvero è necessario che il bene parta da uno Stato membro ed vi sia l'arrivo in Italia (**requisito territoriale**);
- **il trasferimento della proprietà** (o di altro diritto reale) di un bene mobile (**requisito oggettivo**);
- **l'onerosità del trasferimento** (requisito oggettivo);
- **la soggettività passiva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** dei due operatori comunitari che pongono in essere lo scambio di beni (**requisito soggettivo**).



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Il comma 3 dell'art. 38 del d.l. 331/1993 dispone che rientrano tra gli acquisti intracomunitari **anche altre tipologie di operazioni che non soddisfano tutti i requisiti appena esposti**. Le operazioni di seguito elencate devono quindi essere trattate quali acquisti intracomunitari:

- a)** l'introduzione nel territorio dello Stato di beni da parte di un soggetto d'imposta di altro Stato membro per le esigenze della sua impresa, ivi compresi i beni provenienti da altra impresa appartenente allo stesso soggetto comunitario;
- b)** gli acquisti di beni effettuati dagli enti, associazioni ed altre organizzazioni non commerciali di cui all'art. 4, comma 4, del d.P.R. 633/1972 che non svolgono attività rilevanti ai fini dell'IVA;
- c)** l'introduzione, da parte degli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, comma 4, del d.P.R. 633/1972, non soggetti passivi d'imposta, di beni in precedenza dagli stessi importati in altro Stato membro;
- d)** gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, anche nell'ipotesi in cui il cedente, l'acquirente o entrambi effettuino le relative operazioni in veste di privati.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

L'art. 38, comma 5, del d.l. 331/1993 individua quelli che, **pur rispettando i requisiti, non vengono considerati quali acquisti intracomunitari.**

Le fattispecie in oggetto sono le seguenti:

- l'introduzione di beni mobili oggetto di perizia nel territorio dello Stato*;
- l'introduzione di beni mobili oggetto di operazioni di perfezionamento attivo, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza*;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

*Si evidenzia che l'art. 13 della legge europea 2014 (l. n. 115/2015) ha modificato l'art. 38 del d.l. n.331/1993 stabilendo, tra le altre cose, che l'introduzione in Italia di beni oggetto di perizie, operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali non è considerata acquisto intracomunitario **se i beni sono successivamente inviati** al committente nello Stato Ue di provenienza degli stessi.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Beni in lavorazione comunitaria

Occorre prestare particolare attenzione alla **destinazione finale del bene** nel caso di lavorazioni eseguite nel territorio di altro Stato membro.

Le regole nazionali sono state modificate **dal 18 agosto 2015** per allinearsi alle disposizioni della Direttiva comunitaria. La Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot, aveva rilevato che l'articolo 38, comma 5, lettera a), del DL 30 agosto 1993, n. 331, non era conforme all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della Direttiva 2006/112/CE.

Dal 18 agosto 2015, nel caso in cui un committente italiano invii dei beni in conto lavoro in un paese UE, è necessario che gli stessi al termine della lavorazione **rientrino in Italia**. L'operazione è molto delicata.

Nel caso in cui i beni, terminata la lavorazione, siano spediti direttamente a clienti di IT in altri paesi comunitari o extra-comunitari (senza passare dall'Italia), la nuova operazione di cessione dei beni lavorati si considera **territorialmente rilevante nel paese del prestatore UE** da dove appunto partono.

Ciò comporta per l'operatore IT, l'obbligo di:

- **aprire preventivamente una posizione IVA nel paese** del prestatore UE;
- **fatturare, nel momento dell'invio dei beni**, il valore degli stessi alla propria partita IVA del paese comunitario di destinazione.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

- Gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 633/1972, dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del D.P.R. 633/1972 e dai produttori agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/1972 **che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari**, sempreché l'ammontare complessivo degli acquisti, effettuati nell'anno solare precedente, **non abbia superato i 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non sia superato;**
- l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea;
- gli acquisti di beni qualora il cedente benefici nel suo Paese di una franchigia d'imposta relativa alle piccole imprese.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Acquisto da soggetto “piccola impresa”

L’Agenzia delle Entrate con la CM 36/2010 ha commentato il **caso in cui il fornitore UE**, che fattura al cessionario italiano IT1, **rientri in un regime speciale agevolato previsto dal proprio Stato per le piccole imprese.**

In tal caso **“IT1 non effettua l’acquisto intracomunitario**, in quanto si deve supporre che **trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine.**

IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione (quindi non ha avuto una fattura o una ricevuta), emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni.”



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

ABILITAZIONE AL VIES

(Vat Information Exchange System)

Il VAT Information Exchange System (Vies) è un sistema automatico di scambio d'informazioni tra le amministrazioni degli Stati membri dell'Unione Europea, disciplinato dal Regolamento UE n. 904/2010. L'archivio telematico Vies è stato istituito con l'intento di consentire il controllo delle transazioni commerciali Intra-Ue e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere. Quindi, il servizio di controllo "Partite Iva comunitarie", disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, consente agli operatori intracomunitari di verificare la validità del numero d'identificazione IVA della controparte commerciale dell'operazione, attraverso il collegamento telematico alle singole banche dati dei 28 Stati membri.

Non esiste un'unica banca dati a livello comunitario: accedendo alla procedura di verifica della partita IVA la richiesta viene reindirizzata allo Stato membro selezionato, il quale restituisce l'esito del controllo accedendo alla propria banca dati nazionale. La banca dati italiana è stata aggiornata con l'entrata in vigore dell'art. 27 del DL 78/2010 e dei successivi provvedimenti attuativi (n. 2010/188376 e n. 2010/188381) che hanno introdotto un sistema nel quale **era necessaria l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.**



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

ABILITAZIONE AL VIES

(Vat Information Exchange System)

L'art. 22 del DLgs 175 sulle semplificazioni fiscali (**in vigore dal 13/12/2014**) ha apportato alcune modifiche all'art. 35 del DPR 633/1972, introducendo la possibilità per il contribuente di **manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie nella dichiarazione di inizio attività, con l'immediata inclusione della partita IVA del soggetto richiedente nella banca dati Vies**; nella precedente formulazione del comma 7-bis, art. 35 del DPR 633/1972 era previsto un **periodo di monitoraggio di trenta giorni**, che decorrevano dal momento della richiesta di inclusione nell'archivio Vies, trascorso il quale il contribuente veniva iscritto nella banca dati (silenzio-assenso). In caso contrario, l'Agenzia delle entrate emetteva un provvedimento di diniego dell'autorizzazione a compiere operazioni intracomunitarie, entro lo scadere del periodo di osservazione: pertanto, il richiedente era obbligato ad attendere il decorso dei trenta giorni senza poter effettuare cessioni o acquisti Intra-Ue di beni e servizi, a causa della mancanza dello status di soggetto passivo IVA.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

ABILITAZIONE AL VIES

(Vat Information Exchange System)

L'art. 22 del DLgs 175/2014 ha inoltre introdotto l'ipotesi di **cancellazione dall'archivio Vies, nel caso in cui il contribuente non presenti alcun elenco riepilogativo Intrastat per quattro trimestri consecutivi**, successivi alla data di iscrizione al Vies; in tal caso, il legislatore presume che il contribuente non intenda più operare a livello intracomunitario, con conseguente esclusione della partita IVA dalla banca dati Vies ad opera degli Uffici dell'Agenzia, previo invio di apposita comunicazione. L'effettiva estromissione della partita IVA avverrà trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione: in questo periodo il contribuente interessato a conservare la propria iscrizione potrà rivolgersi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, per fornire la documentazione necessaria a giustificare l'effettuazione di operazioni intracomunitarie nel periodo di riferimento. L'Agenzia chiarisce infine che, l'eventuale esclusione non pregiudica la possibilità di chiedere un successivo reinserimento in banca dati.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Effettuazione dell'acquisto intracomunitario di beni:

Analogamente a quanto detto per le cessioni intracomunitarie di beni, anche **gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione** al cessionario o a terzi per suo conto.

Qualora gli effetti traslativi o costitutivi si producano in un momento successivo alla consegna (es. contratti estimatori o *consignment stock*), le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna*.

Se anteriormente al verificarsi dell'evento sopra indicato **è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria, la medesima si considera effettuata**, limitatamente all'importo fatturato, **alla data della fattura**.

Il pagamento totale o parziale in anticipo, sempre relativamente alle compravendite di beni, non dà più origine ad obblighi contabili, mentre resta rilevante, come **momento impositivo, l'emissione anticipata della fattura**.

*Affinchè la suddetta procedura si possa realizzare, è obbligatoria la tenuta dell'apposito registro di carico e scarico beni conto terzi previsto dall'art. 50, comma 5 del D.L. n.331/93 (Il Documento di trasporto in ambito UE, al contrario di quanto avviene in ambito nazionale, non è sufficiente a tale scopo).



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Pagamento di acconti a fornitore UE dal 1° gennaio 2013

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“Legge di Stabilità 2013”) ha modificato il comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 331/1993 come segue *“Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 - **leggasi inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario** - è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura”*.

A commento di tale nuova disposizione, la Circ. 3 maggio 2013, n. 12/E al paragrafo 7.2 recita *“Inoltre, a seguito delle modifiche apportate all’art. 39, comma 2 del D.L. n.331 del 1993, **non sono più rilevanti, ai fini della individuazione del momento di effettuazione delle operazioni, gli acconti versati sulle operazioni intracomunitarie.** Non è pertanto obbligatorio fatturare parzialmente l’operazione che resta vincolata alla sua effettiva esecuzione, in conformità con le disposizioni dell’art. 220, par.1, punto 4), della Direttiva 2006/112/CE”*.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Pagamento di acconti a fornitore UE dal 1° gennaio 2013

Pertanto, a partire dal 2013 il fornitore UE non ha più l'obbligo, bensì la facoltà, di emettere la fattura in relazione all'incasso anticipato. Qualora l'operazione venga attuata, la stessa si considera effettuata limitatamente all'importo indicato in fattura e il cessionario nazionale è tenuto ad assolvere l'imposta tramite integrazione con IVA e doppia registrazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.

Per quanto riguarda la compilazione del Mod. INTRASTAT, l'art. 50, comma 7 del D.L. n. 331/1993 prevede che **le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi INTRASTAT con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.**



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Integrazione e doppia registrazione della fattura di acquisto:

Il cessionario italiano che effettua un acquisto intracomunitario di beni, **deve integrare la fattura** ricevuta dal fornitore UE a norma degli artt. 46 e 47 del DL 331/1993. La fattura così integrata deve essere **annotata distintamente**, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e, con riferimento al mese precedente, **nel registro delle vendite**; inoltre, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta (di cui all'art. 19 DPR 633/1972), la stessa dovrà essere annotata distintamente anche **nel registro degli acquisti**.

In alternativa alla duplice annotazione nei registri di cui gli artt. 23 e 25 del DPR 633/1972, è **consentita la tenuta di un unico registro sezionale per gli acquisti intracomunitari con un'unica numerazione progressiva** delle relative fatture, a condizione che in tale registro siano annotate esclusivamente le fatture riferite agli acquisti intracomunitari (RM 8 settembre 1999, n. 144/E).



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Integrazione e doppia registrazione della fattura di acquisto:

Caso pratico

Poniamo il caso di un cessionario italiano (IT) che acquista un macchinario da una società olandese (NL).

Dati dell'operazione:

- in data 25 novembre 2016 il cliente IT riceve via mail la fattura emessa in data 23 novembre 2016 dal cedente NL.
- la spedizione è curata dal cessionario IT (resa EXW, spedizione a mezzo camion), che affida l'incarico ad un corriere IT; quest'ultima fattura regolarmente con IVA, al cessionario IT, il trasporto dall'Olanda all'Italia.
- la merce arriva al cliente IT in data 5 dicembre 2016.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Integrazione e doppia registrazione della fattura di acquisto:

Iter da seguire:

- ✓ Nel mese di novembre 2016 il cessionario IT, dopo aver ricevuto la fattura dal fornitore NL, provvede alla registrazione della stessa, previa integrazione ai sensi dell'art. 46, comma 1 del DL 331/1993, con l'applicazione dell'IVA e annotazione separata della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti;
- ✓ In data 5 dicembre 2016 la merce viene consegnata dal corriere;
- ✓ Il cessionario IT compila il modello Intrastat degli acquisti (Intra-2 bis) con riferimento al mese di dicembre 2016.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Integrazione e doppia registrazione della fattura di acquisto:

A decorrere sempre dal 2013, con le modifiche apportate al comma 5 dell'art. 46 del D.L. n. 331/1993, sono stati **ampliati i termini entro i quali l'acquirente nazionale può regolarizzare il mancato ricevimento della fattura del fornitore comunitario.**

l'acquirente nazionale può ricevere la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ed in caso di mancato ricevimento deve emettere **entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione**, la fattura - che avrebbe dovuto essere emessa dal fornitore - in unico esemplare con l'indicazione della dicitura "autofatturazione", registrandola nel registro IVA delle vendite (di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972), come previsto dal nuovo art. 47, comma 1, entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente e, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, distintamente anche nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972).



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Integrazione e doppia registrazione della fattura di acquisto:

In caso, invece, di ricevimento di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, la fattura integrativa deve essere emessa **entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.**

Prospettiamo il seguente esempio:

Merce acquistata dalla ditta italiana, cessionario, e **spedita** da uno Stato membro il **21 marzo 2017.**

Il cessionario italiano, come da norma, **deve ricevere la fattura entro il 31 maggio 2017.**

Se non la riceve entro tale termine, l'impresa italiana è obbligata ad emettere la **fattura in unico esemplare - autofattura - entro il 15 giugno**; tale documento (sul quale occorre obbligatoriamente riportare la dicitura "autofatturazione", ex art. 21, comma 6-ter del D.P.R. n. 633/1972) deve essere registrato sul registro delle vendite entro lo stesso 15 giugno, ma con riferimento alla liquidazione del mese di maggio.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di cessione e acquisto intracomunitario di beni

Integrazione e doppia registrazione della fattura di acquisto:

Si evidenzia, al riguardo, che la contestuale registrazione dell'autofattura nel registro sia degli acquisti che delle vendite comporta la neutralità dell'imposta in capo al cessionario nazionale, a meno che tale soggetto subisca una parziale o totale indetraibilità dell'IVA.

Il più delle volte, tuttavia, il cessionario italiano non ha un sistema gestionale che permetta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 47, comma 1, sopra citato.

Pertanto, si ritiene possibile che l'impresa italiana emetta l'autofattura il 31 maggio 2017, da registrare nella medesima data, facendo confluire la relativa IVA nella liquidazione del medesimo mese di maggio.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Le prestazioni di servizi intracomunitarie coinvolgono due o più soggetti, residenti in uno degli stati dell'Unione Europea.

La disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi è stata modificata, in accoglimento della Direttiva Comunitaria 2008/8/CE del 12/02/2008 e trasfusa nella nuova formulazione dell'articolo 7 del D.P.R. 633/72; le novità sono entrate in vigore dal 01/01/2010, dal 01/01/2011 e dal 01/01/2013.

Il d.lgs. 18.2.2010, n. 11 ha modificato notevolmente la normativa relativa alla territorialità dell'imposta, sostituendo l'art. 7 del D.P.R. 633/1972 con sette articoli che vanno dal 7 al 7-*septies*.

L'art. 7 del D.P.R. 633/1972 definisce ciò che si considera "Stato/territorio dello Stato" e di "Comunità/territorio della comunità" e, tra le altre cose, definisce ciò che si intende per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Le prestazioni di servizi intracomunitarie coinvolgono due o più soggetti, residenti in uno degli stati dell'Unione Europea.

L'art. 7^{ter} del D.P.R. 633/72, definisce la regola generale per la tassazione ai fini Iva delle prestazioni c.d. "generiche", ovvero che "la tassazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA deve avvenire:

- **Nello Stato di residenza del committente (cliente)** nel caso di prestazioni svolte a favore di soggetti passivi d'imposta che agiscono come tali;
- **Nello Stato di residenza del prestatore** per le operazioni svolte **nei confronti di soggetti privati**, fatte salve le eccezioni degli artt. da 7-quater a 7-septies, DPR 633/72.

Quindi, le prestazioni a favore di committenti soggetti Iva **non residenti in Italia**, sia comunitari che extra comunitari, **sono fuori campo Iva in quanto prive del requisito territoriale.**



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Le prestazioni di servizi intracomunitarie coinvolgono due o più soggetti, residenti in uno degli stati dell'Unione Europea.

In base a quanto appena riportato, le prestazioni di servizi saranno rilevanti ai fini IVA in Italia qualora il committente sia un soggetto passivo stabilito in Italia (**prestazioni c.d. B2B**) oppure qualora il committente risulti essere un non soggetto passivo e la prestazione sia svolta da un soggetto passivo stabilito in Italia (**prestazioni c.d. B2C**).

Ai fini dell'applicazione di questa norma, **si considerano soggetti passivi in Italia:**

- **Gli esercenti attività d'impresa e professionali;**
- **Le persone fisiche, solo nell'esercizio di tale attività;**
- **Gli enti, le associazioni e gli organismi di cui all'art.4, DPR 633/72;**
- **Gli enti, le associazioni e le organizzazioni non soggetti passivi che siano identificati ai fini IVA.**



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

I requisiti che sarà quindi necessario individuare ai fini di qualificare correttamente un'operazione saranno i seguenti :

- lo status di **soggetto passivo** del **committente** e del **prestatore**;
- la **qualità** in cui il soggetto passivo committente agisce.
- il luogo in cui è **stabilito il committente**.

In base a quanto detto sinora, e riprendendo l'oggetto della presente trattazione, ovvero le prestazioni di servizi nei confronti di soggetti comunitari, è possibile riepilogare nella seguente tabella le modalità con cui è necessario operare nei confronti di un'operazione rientrante nella categorie delle prestazioni c.d. "generiche" e che coinvolge un soggetto italiano ed un soggetto comunitario:



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Prestazione di servizi Art. 7-ter “c.d. “**generiche**”” e che coinvolge un soggetto italiano ed un soggetto comunitario:

Prestatore	Committente	Regola
Italiano Soggetto passivo d'imposta	Soggetto passivo Ue	Applicazione dell'IVA nel Paese di stabilimento del committente
	Soggetto privato Ue	Applicazione dell'IVA nel Paese di stabilimento del prestatore
Soggetto passivo Ue	Italiano Soggetto passivo d'imposta	Applicazione dell'IVA nel Paese di stabilimento del committente
	Italiano Privato	Applicazione dell'IVA nel Paese di stabilimento del prestatore



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Facciamo un esempio:

Un professionista italiano effettua una prestazione di consulenza nei confronti di una società francese (soggetto passivo) e di un privato inglese. Dovrà applicare l'IVA su tali prestazioni?

- Relativamente alla **prestazione riguardante la società francese**, dato che la norma stabilisce che **si applica l'IVA nello Stato del committente**, il professionista italiano non dovrà applicare l'IVA perché l'imposta sarà applicata in Francia, Stato di stabilimento del committente.
- Per quanto riguarda invece la **prestazione nei confronti del privato cittadino inglese**, dato che la norma stabilisce che **l'IVA sarà applicata nello Stato di stabilimento del prestatore**, il professionista fatturerà tale prestazione applicando l'IVA.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno




AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI


definizione di servizio intracomunitario

Tipologie di prestazione di servizi “generiche” a cui sono applicabili le regole dell’art.7-ter (C.M. 58/E del 31.12.2009):

- servizi che **non** sono esplicitamente compresi in altre categorie specifiche come i casi che fanno eccezione indicati negli artt. 7-quater e 7-quinquies e le voci esemplificative riportate di seguito;
- **trasporti di beni**, nazionali, internazionali e intracomunitari;
- **prestazioni accessorie ai trasporti**, quali carico, scarico, ecc.;
- prestazioni di qualunque genere su **beni mobili materiali**, indipendentemente dalla circostanza che i beni al termine della lavorazione siano trasferiti in un altro Stato;
- **intermediazioni**;
- locazioni **a lungo termine (+30gg)** di mezzi di trasporto (+90 gg per imbarcazioni);
- prestazioni relative a contratti di locazione, leasing, noleggio di **beni mobili** diversi dai mezzi di trasporto;
- prestazioni relative a cessioni **di beni immateriali, royalties, diritti d’autore** ecc.;
- **prestazioni pubblicitarie**;



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Tipologie di prestazione di servizi “generiche” a cui sono applicabili le regole dell’art.7-ter (C.M. 58/E del 31.12.2009):

segue

- **consulenza tecnica e legale;**
- **formazione e addestramento di personale;**
- **elaborazione e fornitura dati;**
- **interpreti e traduttori;**
- **servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e televisione;**
- **servizi resi con mezzi elettronici;**
- **operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;**
- **prestiti di personale;**
- **concessione all’accesso a sistemi di gas naturale ed energia elettrica, trasporto mediante gli stessi, ecc.;**
- **cessione di contratti relativi a prestazione di sportivi professionisti, compresa la cessione del contratto relativo alle prestazioni dei calciatori (C.M. 20.12.2013, n. 37/E).**



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

PRESTAZIONI RESE ad un SOGGETTO IVA ESTERO:

Le prestazioni generiche dell'art. 7-ter rese ad un **committente** soggetto passivo **stabilito all'estero**, sia nella U.E. che fuori dalla U.E., **non sono soggette ad Iva in Italia** per carezza del presupposto territoriale.

Tali operazioni tuttavia quando sono rese da un soggetto stabilito in Italia **devono essere fatturate** ai sensi dall'art. 21, co. 6-bis*.


La fattura deve contenere, in luogo dell'ammontare dell'Iva, la dicitura:

- «**inversione contabile**» con l'eventuale specifica della norma nazionale o comunitaria, quando è emessa **nei confronti di un soggetto debitore d'imposta nella U.E.**,
- «**non soggetta**» se emessa **nei confronti di un operatore extra U.E.**

*L'obbligo è stato ampliato, a decorrere dall'**1.1.2013**, a **tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi** (sia quelle generiche ex art. 7-ter, sia quelle previste negli artt. 7-quater e 7-quinquies DPR 633/72).



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Oltre alla regola generale appena citata, gli artt. da *7-quater* a *7-septies* del D.P.R. 633/1972 disciplinano le **deroghe alla regola generale**.


Tali disposizioni elencano una serie di prestazioni di servizi il cui criterio di rilevanza territoriale diverge da quello disciplinato nell'art. *7-ter*.

Gli articoli *7-quater* e *7-quinquies* contengono alcune **deroghe c.d. assolute** che si rendono quindi applicabili **a prescindere dalla qualifica del committente della prestazione**:

Per applicare gli articoli *7-sexies* e *7-septies* è **necessario** che le prestazioni di servizi **siano svolte nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta**.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Art. 7-quater

- Prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie e le prestazioni di agenzia;
- Prestazioni di trasporto passeggeri;
- Prestazioni di servizi di ristorazione e catering;
- Prestazioni di servizi di ristorazione e catering rese a bordo di una nave, aereo o treno;
- Locazione di mezzi di trasporto a breve termine.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Art. 7-quater

Prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie e le prestazioni di agenzia:

Le prestazioni di servizi relative a beni immobili individuano, come si può desumere dal testo normativo, il luogo di tassazione nel luogo in cui si trova l'immobile.

Per le operazioni immobiliari la **questione di maggiore complessità** è quella di individuare **se un bene è immobile o se un servizio risulti di natura immobiliare.**

Allo scopo di garantire un trattamento fiscale uniforme da parte degli Stati membri delle prestazioni di servizi relative a beni immobili, con il **regolamento n. 1042/2013 sono stati stabiliti:**

- criteri utili ad individuare **l'esistenza di un collegamento rilevante** tra servizio e bene immobile;
- esempi di operazioni **identificate** come servizi relativi a beni immobili;
- esempi di operazioni **non identificate** come servizi relativi a beni immobili.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Art. 7-quater

Prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie e le prestazioni di agenzia:

Costituiscono prestazioni relative a beni immobili i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con i beni immobili.

Tale nesso sussiste in particolare:

- laddove il bene sia un elemento costitutivo del servizio e sia essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
- con riferimento ai servizi erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Art. 7-quater

Prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie e le prestazioni di agenzia:

Operazione che coinvolga un soggetto italiano ed un soggetto comunitario:

Prestatore	Committente	Regola	
Italiano Soggetto passivo d'imposta	Soggetto passivo Ue	Applicazione dell'IVA nel Paese di stabilimento dell'immobile	Immobilie in Italia: IVA in ITALIA; Immobilie all'estero: NON IVA in ITALIA
	Soggetto privato Ue	Applicazione dell'IVA nel Paese di stabilimento dell'immobile	Immobilie in Italia: IVA in ITALIA; Immobilie all'estero: NON IVA in ITALIA
Ue Soggetto passivo d'imposta	Soggetto passivo ITALIANO	Applicazione dell'IVA nel Paese di stabilimento dell'immobile	Immobilie in Italia: IVA in ITALIA; Immobilie all'estero: NON IVA in ITALIA
	Soggetto privato ITALIANO	Applicazione dell'IVA nel Paese di stabilimento dell'immobile	Immobilie in Italia: IVA in ITALIA; Immobilie all'estero: NON IVA in ITALIA



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Art. 7-quater

Prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie e le prestazioni di agenzia:

Facciamo un esempio:

Un professionista italiano effettua una prestazione di riparazione nei confronti di una società francese (soggetto passivo) e relativo ad un immobile sito a Parigi. Dovrà applicare l'IVA su tali prestazioni?

Dato che la regola stabilisce che si applica l'IVA nello Stato in cui è sito l'immobile, il professionista italiano **non dovrà applicare l'IVA in Italia** e dovrà fatturare alla società francese ai sensi dell'art. 7-quater.

Al contrario, se invece il professionista fosse francese e la prestazione fosse svolta nei confronti di una società italiana per un immobile sito a Roma, il professionista francese dovrebbe fatturare alla società italiana (facendo riferimento alla norma interna che riproduce il nostro art. 7-quater) ed il committente italiano dovrebbe assoggettare a tassazione tale prestazione in Italia in base al meccanismo del *reverse charge*.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Art. 7-quater

Prestazioni di trasporto passeggeri:

La norma relativa a tali prestazioni dispone che **è necessario esaminare il luogo in cui si svolge materialmente il trasporto.**

Operazione che coinvolge un soggetto italiano ed un soggetto comunitario:

Prestatore	Committente	Regola	
Italiano Soggetto passivo d'imposta	Soggetto passivo Ue	Applicazione dell'IVA nel Paese di svolgimento materiale del trasporto	Tratta italiana: IVA in ITALIA; Tratta all'estero: NON IVA in ITALIA
	Soggetto privato Ue	Applicazione dell'IVA nel Paese di svolgimento materiale del trasporto	Tratta italiana: IVA in ITALIA; Tratta all'estero: NON IVA in ITALIA
Ue Soggetto passivo d'imposta	Soggetto passivo ITALIANO	Applicazione dell'IVA nel Paese di svolgimento materiale del trasporto	Tratta italiana: IVA in ITALIA; Tratta all'estero: NON IVA in ITALIA
	Soggetto privato ITALIANO	Applicazione dell'IVA nel Paese di svolgimento materiale del trasporto	Tratta italiana: IVA in ITALIA; Tratta all'estero: NON IVA in ITALIA



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Art. 7-quater

Servizi di ristorazione e catering

Le prestazioni di servizi in commento risultano tassabili ai fini IVA nel **luogo in cui tali servizi sono svolti**.

I servizi di ristorazione e catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permettere il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell'insieme in cui i servizi prevalgono.

Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.

Se eseguite su navi o a bordo di aerei o di treni passeggeri all'interno della U.E. tali servizi saranno assoggettati ad Iva in Italia, qualora il luogo di partenza del trasporto sia in Italia.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Art. 7-quinquies

- Servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese fiere ed esposizioni)*;
- Servizi degli organizzatori delle attività di cui al punto precedente*;
- Prestazioni accessorie ai servizi di cui ai punti precedenti*;
- Prestazioni di servizi relative **all'accesso** a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (incluse fiere ed esposizioni)
- Prestazioni accessorie ai servizi di cui al punto precedente

*Questi servizi **se resi nei confronti di soggetti passivi Iva** sono invece **attratti dal criterio base previsto dall'art. 7-ter per i servizi generici**, ad **eccezione dei servizi connessi all'accesso** alle manifestazioni (es. servizio spogliatoio ecc) e delle prestazioni accessorie connesse all'accesso (es. servizio di ristorazione, pernottamento ecc)

Quindi per i primi, l'operazione è assoggettata all'Iva del Paese del committente mentre per i secondi (accesso alle manifestazioni e servizi accessori) si applica l'Iva del Paese dove si svolge la manifestazione (C.M. 29.7.2011, n. 37/E).



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Prestazione di servizio lato attivo

Momento di effettuazione dell'operazione

Le prestazioni di servizi, di cui all'art. 7-ter del DPR 633/1972 (diverse da quelle in deroga), rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono **ultimate** ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla **data di maturazione dei corrispettivi** (art. 6, comma 6, DPR 633/1972).

Se anteriormente all'ultimazione o maturazione è **pagato** in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi **si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.**

Le prestazioni continuative nell'arco di un periodo **superiore ad un anno** e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, **si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare** fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Prestazione di servizio lato attivo

Emissione e registrazione fattura

La regola generale IVA dell'art. 21, comma 4, DPR 633/1972, prevede che la fattura sia emessa **al momento dell'effettuazione** dell'operazione.

La regola per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, non soggette all'IVA ai sensi dell'art. 7-ter, prevede che la fattura sia emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

La fattura deve inoltre contenere il **numero di identificazione** attribuito agli effetti dell'IVA al committente dallo stato membro di appartenenza.

Le fatture per prestazioni di servizi intracomunitari di cui all'art. 7-ter devono essere registrate entro il termine di emissione e **con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni**.

Si precisa che **è obbligatoria** l'emissione della fattura anche per le operazioni fuori campo IVA ai sensi degli artt. 7-bis, 7-quater e 7 quinquies.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Prestazione di servizio lato attivo

Emissione e registrazione fattura

Le fatture emesse da prestatori italiani nei confronti di **committenti soggetti passivi comunitari**, non contengono l'IVA perché questa sarà assolta dal committente nel proprio paese comunitario tramite **“reverse charge”**.

In luogo dell'ammontare dell'imposta, le fatture devono contenere obbligatoriamente (dal 1° gennaio 2013) la dicitura **“inversione contabile”** ed **eventualmente specificazione della relativa norma** comunitaria (art. 196, Direttiva 2006/112/CE) o nazionale (art. 7-ter, primo comma, lettera a) DPR 633/1972).

Sulle fatture emesse fuori campo IVA articolo 7-ter di importo **superiore a 77,47 euro** è dovuta l'imposta di bollo da **2 euro**, applicabile con marca in contrassegno o con assolvimento virtuale, previa apposita autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate; in quest'ultimo caso occorre riportare sulla fattura la dicitura **“Imposta di bollo assolta in modo virtuale, autorizzazione n. del”**.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Prestazione di servizio lato passivo

Le prestazioni di **servizi generiche** (regolate dall'art. 7-ter del DPR 633/1972) si considerano **effettuate** nel territorio dello Stato quando sono **rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**. Gli obblighi relativi alle **prestazioni di servizi** effettuate nel territorio dello Stato **da soggetti non residenti** (sia comunitari che extracomunitari) nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono **adempiti dai committenti** come prevede l'articolo 17, secondo comma, del DPR 633/1972.

Quando il prestatore è un soggetto passivo stabilito **in un altro Stato membro** dell'Unione europea, il committente adempie agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del DL 331/1993, cioè **integrando** la fattura ricevuta e registrandola nel registro IVA acquisti e registro IVA vendite.

A differenza delle prestazioni di servizi ricevute da extracomunitari che devono essere autofatturate, quelle ricevute da soggetti comunitari, sono soggette a "integrazione" con il meccanismo del reverse charge.

È chi usufruisce della prestazione di servizi che quindi deve assolvere.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno




AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Prestazione di servizio lato passivo – Momento di effettuazione dell'operazione

Un servizio intracomunitario **generico** si intende effettuato quando è **ultimato** oppure è **maturato**, se si tratta di prestazione a carattere periodico (si pensi alle provvigioni o ad un contratto di assistenza).





Camera di Commercio
Treviso - Belluno




AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Prestazione di servizio lato passivo – Momento di effettuazione dell'operazione

Se prima dell'ultimazione o maturazione del servizio avviene il pagamento, allora l'effettuazione si considera alla **data del pagamento** (Art. 6, comma 6, DPR 633/1972).





Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Prestazione di servizio lato passivo

Momento di effettuazione dell'operazione

La circolare n. 35/E del 20 settembre 2012 dell'Agencia delle Entrate, consente la **registrazione** della fattura al **ricevimento del documento** anche se il servizio non è ultimato o pagato, a differenza di quanto richiesto dalla norma.

Inoltre la **fattura emessa** dal prestatore comunitario può essere assunta come **indice dell'effettuazione dell'operazione**, anche nel caso in cui il committente non sia in grado di identificare oggettivamente tale momento.

Le **prestazioni di servizi in deroga** (ad esempio relative all'art. 7-quater, DPR 633/1972) seguono la regola di effettuazione delle prestazioni di servizi italiane, in base alla quale (art. 6, comma 3, DPR 633/1972) si considerano effettuate **all'atto del pagamento del corrispettivo**. Se anteriormente al pagamento sia **emessa fattura**, l'operazione si considera effettuata, **limitatamente all'importo fatturato** alla data della fattura.

I **servizi in deroga**, a differenza di quelli generici, si considerano effettuati non all'ultimazione ma al momento del pagamento o dell'emissione della fattura (se precedente).



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Prestazione di servizio lato passivo

Integrazione e registrazione fattura

Una volta ricevuta la fattura, occorre **integrarla** in base all'art. 46 del DL 331/93.

L'integrazione è diretta a consentire l'individuazione degli elementi idonei alla determinazione della base imponibile e della relativa imposta (o del titolo di inapplicabilità della stessa) e consiste nell'indicazione:

- del **controvalore in euro** del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono alla formazione della base imponibile dell'operazione espressi in valuta estera;
- dell'**ammontare dell'imposta** calcolata secondo l'aliquota dei servizi acquistati se trattasi di operazioni imponibili; in caso di operazione non soggetta, non imponibile o esente, in luogo dell'imposta, deve essere indicato sulla fattura il titolo di inapplicabilità con eventualmente l'indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Prestazione di servizio lato passivo
Integrazione e registrazione fattura

Gli importi in valuta estera devono essere computati secondo il cambio del **giorno di effettuazione** dell'operazione, **se riportato in fattura**.

Laddove non sia noto il giorno di effettuazione dell'operazione, il tasso di cambio deve essere individuato con riferimento al **giorno di emissione della fattura**, nel presupposto che coincida con il giorno di effettuazione dell'operazione medesima.

In assenza del cambio di riferimento, andrà utilizzato il **cambio del giorno antecedente più prossimo** al momento di effettuazione dell'operazione o alla data di emissione della fattura.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Prestazione di servizio lato passivo

Integrazione e registrazione fattura

Le fatture integrate devono essere annotate entro il **mese di ricevimento distintamente** nel registro delle fatture emesse secondo l'ordine della numerazione.

Le fatture devono essere annotate distintamente anche nel registro IVA acquisti per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta (entro la dichiarazione relativa al **secondo anno successivo** al momento in cui è sorto il diritto stesso, art. 19 DPR 633/1972).

• Nel **registro delle fatture emesse** (art. 23, secondo comma, DPR 633/72) per ciascuna fattura devono essere indicati:

- numero progressivo e data di emissione;
- ammontare imponibile dell'operazione e l'ammontare dell'imposta;
- la ditta, la ragione sociale del **prestatore del servizio** comunitario.

• Nel **registro delle fatture di acquisto** (art. 25, secondo comma DPR 633/72) devono risultare:

- la data della fattura, il numero progressivo ad essa attribuito;
- ditta, denominazione del prestatore;
- ammontare dell'imponibile e dell'imposta.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

I servizi da riepilogare nei modelli Intrastat sono quindi quelli che si definiscono B2B (Business to Business), tra soggetti passivi d'imposta.

Pertanto si osserva che, mentre tutti i Paesi Ue prevedono l'obbligo della presentazione del LISTING SERVIZI RESI,

solo sei (Grecia, Italia, Portogallo, Romania, Spagna e Ungheria)

prevedono l'obbligo della presentazione del LISTING SERVIZI RICEVUTI.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Dal 1° gennaio 2010 assumono rilevanza intrastat solo le prestazioni di servizio generiche disciplinate dall'articolo 7 ter DPR 633/72 effettuate tra soggetti passivi di imposta (regola del B2B: soggetto passivo di imposta che fattura la prestazione a soggetto passivo di imposta):

CICLO ATTIVO: fatture emesse art. 7 ter DPR 633/72 per le quali il committente estero dichiara di assolvere l'iva con il reverse charge (vedi circolare 43/E dell'agosto 2010). Dal 01.01.11 le prestazioni inerenti ai servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché i servizi degli organizzatori di dette attività e i servizi accessori (disciplinate dall'articolo 7 quinquies), rientrano nella regola generale del 7 ter, se prestati a soggetto passivo d'imposta, e come tali rilevanti ai fini intrastat.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

CICLO PASSIVO: integrazioni con iva italiana esposta (dal 01.01.13 tutte le prestazioni di servizio rilevanti ai fini Iva in Italia dovranno assolvere l'iva per integrazione).

Un elenco, non esaustivo delle principali prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 7 ter del DPR 633/72 è contenuto nella circolare 58/E del 31.12.09



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

definizione di servizio intracomunitario

Sono sicuramente escluse dalla segnalazione intrastat:

1) Prestazioni di servizio disciplinate dagli artt. 7 quater e 7 quinquies (prestazioni di servizio fatturate tra soggetti passivi di imposta in deroga al principio generale esposto nell'articolo 7 ter);

*Dal 01.01.11 le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché i servizi degli organizzatori di dette attività ed i servizi accessori (disciplinate nell'articolo 7 quinquies) **rientrano nella regola generale del 7 ter e come tali rilevanti ai fini intrastat.** Essi, quindi, a partire dal 1 gennaio 2011 sono rilevanti in Italia (rientrano quindi nella sfera applicativa dell'IVA) **se il committente (cliente), soggetto passivo, è ivi stabilito (domiciliato o residente).***

2) Per i **servizi di accesso** alle manifestazioni (biglietteria) e relativi servizi accessori, invece, la tassazione sarà sempre collegata al luogo di esecuzione della prestazione, a prescindere dallo status del committente (art. 7 quinquies);

3) Le prestazioni nei confronti di privati;

4) Le prestazioni passive auto fatturate come non imponibili iva o esenti.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

fatturazione attiva e passiva

All'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 vengono definiti: contenuto e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle fatture attive e passive soggette a registrazione obbligatoria ai fini IVA ovvero il cosiddetto "spesometro". [D.L. 31.05.2010 N. 78.pdf](#)

Dati fatture reverse charge: Per le fatture soggette al meccanismo di inversione contabile IVA, cd. reverse charge, sia se intracomunitarie che interne, la comunicazione IVA, prevede che i dati siano da riportare una sola volta nell'apposita sezione dei documenti ricevuti, indicando nel campo Natura, il codice N6 e compilando sia il campo imposta che aliquota.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

il trasporto internazionale su strada

Regime trasporto UE





Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

il trasporto internazionale su strada

Regime di cabotaggio






Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

il trasporto internazionale su strada

Il CMR è la prova documentale più importante per dimostrare l'effettività di una cessione intracomunitaria.



Come abbiamo accennato per dimostrare la cessione intracomunitaria il fornitore IT deve provare che i beni siano stati consegnati in un altro Stato UE per poter applicare la non imponibilità IVA ex art. 41 DL 331/1993: in mancanza di tale prova l'Agenzia Entrate considera non legittima l'emissione di una fattura senza applicazione dell'imposta e la assoggetta ad IVA al pari di una cessione interna.




Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

il trasporto internazionale su strada

Allo stato attuale, l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.11.2007, n. 345/E, richiamando la giurisprudenza comunitaria (sentenza Corte di Giustizia UE, 27.9.2007, causa C-146/05), ha evidenziato che “spetta agli Stati membri stabilire quali siano i mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a fornire per dimostrare l'effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l'invio dei beni ad un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato membro”.





Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

il trasporto internazionale su strada

Tale discrezionalità è limitata soltanto al rispetto dei principi generali comunitari relativi alla neutralità dell'imposta, alla certezza del diritto e alla proporzionalità delle misure adottate.



Infatti

nella citata Risoluzione n. 345/E, l'Agazia, dopo aver sottolineato che l'invio dei beni in un altro Stato UE è "elemento costitutivo" della cessione intra UE, "in assenza del quale non può considerarsi legittima", ha specificato che l'operatore italiano è tenuto a conservare:

- fattura di vendita all'acquirente comunitario;
- gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate (mod. INTRA 1);
- un documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;
- rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Trasporto internazionale su strada

La suddetta documentazione deve essere **conservata obbligatoriamente fino al termine del periodo di accertamento ai fini IVA**, ossia fino al 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione (art. 57 DPR 633/1972, modificato dal 1° gennaio 2016).

Tale obbligo di conservazione riveste un ruolo di fondamentale importanza, poiché in caso di verifica da parte delle autorità competenti, **l'onere della prova di consegna ricade sempre sul contribuente**. In assenza di tale documentazione probatoria si presume che l'operazione sia una cessione interna, con la conseguente **perdita del beneficio della non imponibilità IVA** dell'operazione oltre all'applicazione dell'imposta con le relative sanzioni.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno




AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Trasporto internazionale su strada

Nelle vendite con resa **franco fabbrica o Ex-Works**, dove il trasporto avviene a cura del cliente, il cedente nazionale incontra diverse difficoltà nel richiedere e ottenere dal cliente (o dal vettore), copia del CMR controfirmato dal destinatario dei beni; a tal proposito, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso in cui il cedente nazionale non abbia curato direttamente la spedizione e non sia in grado di esibire una copia del documento di trasporto debitamente compilato, egli potrà utilizzare **qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrare l'arrivo dei beni a destinazione nel Paese membro del cliente** (Risoluzione n. 477/E del 15 novembre 2008).



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Trasporto internazionale su strada

Tra i **mezzi di prova alternativi**, si riepilogano altri strumenti emersi dalla giurisprudenza e prassi degli ultimi anni:

- **documento di trasporto elettronico** fornito telematicamente da alcuni corrieri o utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore (Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013);
- invio al cessionario comunitario (a mezzo fax/pec) di un **riepilogo delle varie operazioni di cessione avvenute nel periodo, del quale richiedere copia controfirmata al cliente stesso** per confermare di aver ricevuto la merce (sentenza n. 31 del 14 aprile 2010 della Commissione Tributaria di Venezia);
- **dichiarazione rilasciata dal cliente Ue, corredata da idonea documentazione**, in sostituzione del documento di trasporto (Risoluzione n. 71/E del 24 luglio 2014, riguardante la cessione di un'imbarcazione da un porto IT verso un porto UE, con trasporto curato dal cessionario).



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

il trasporto internazionale su strada

La prova più importante è però quella del trasporto:
per il trasporto stradale, la prova madre
è il CMR (o lettera di vettura internazionale),
firmato dal mittente, dal trasportatore per presa in carico e dal destinatario
attestante il ricevimento della merce, [20071128 RM 345-E.pdf](#)



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

il trasporto internazionale su strada

C.M.R.

acronimo di “Convention des Marchandises par Route”, è l'accordo internazionale sul contratto di trasporto. Oltre che per un trasporto effettuato integralmente su strada, la convenzione è valida anche per i trasporti intermodali con parte del percorso effettuato tramite ferrovia o nave purché non si verifichi una rottura di carico.

Firma: 19 maggio 1956 a Ginevra (CH) Efficacia: 2 luglio 1961

Firmatari originali: AT, BE, F, DE, LU, NL, PL, SE, CH

Ratificatori: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Ungheria, Iran, Irlanda, Italia, Giordania, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libano, Lituania, Malta, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marocco, Norvegia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Siria, Tagikistan, Repubblica Socialista di Macedonia, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito, Uzbekistan

Lingue: inglese, francese

[CMR CONVENZIONE 1956.pdf](#)



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

il trasporto internazionale su strada

Soggetti coinvolti:

Il Mittente è il soggetto proprietario che spedisce la merce. Ha doveri e responsabilità nell'effettuazione del trasporto internazionale. I suoi compiti principali sono di:

- accertarsi che l'automezzo sia in regola ed adatto per il carico;
- preparare la merce per il carico, debitamente imballata ed etichettata;
- provvedere al carico corretto della merce sull'automezzo;
- predisporre tutti i documenti commerciali (ed eventualmente i certificati) necessari compilare correttamente la lettera di vettura secondo gli accordi della CMR.





Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

il trasporto internazionale su strada

Soggetti coinvolti:

Il Vettore è colui che effettua materialmente il trasferimento delle merci da mittente a destinatario.

Alla presa in carico della merce il vettore deve:

- accertarsi che il carico sia stato fatto a regola d'arte e, nel caso, provvedere al suo fissaggio;
- mettere a disposizione per il carico un automezzo perfettamente in regola per le merci da trasportare;
- verificare l'esattezza delle indicazioni della lettera di vettura riguardo la merce;
- verificare lo stato apparente della merce e dell'imballaggio;

In caso, potrebbe accettare la merce con riserva, motivandola nella lettera di vettura.





Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

il trasporto internazionale su strada

Soggetti coinvolti:

Il Vettore alla consegna delle merci al destinatario deve:

- consegnare la copia della lettera di vettura;
- riscuotere l'importo risultante dalla lettera di vettura (in caso di vendita con pagamento alla consegna);
- restituire una copia del documento di trasporto a colui che ha sostenuto i costi di trasporto.





Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

il trasporto internazionale su strada

Soggetti coinvolti:

Il Destinatario è il ricevente del carico, normalmente l'acquirente, ma anche uno spedizioniere o un magazzino designato. I suoi compiti sono:

- accertarsi che siano state effettuate regolarmente tutte le eventuali pratiche doganali e liquidati i diritti doganali gravanti sulle merci ;
- provvedere allo scarico delle merci dall'automezzo del trasportatore;
- controllare la corrispondenza della merce con quanto indicato sulla lettera di vettura;
- firmare la lettera di vettura CMR quale conferma dell'avvenuto termine del trasporto, apponendo eventuali riserve sul documento stesso.





Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

Mod. INTRA-1
(EURO)

MINISTERO DELLE FINANZE



ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

PERIODO: MESE ANNO 20

SEZIONE DI RIFERIMENTO (EUROSTAT)

Mod. INTRA-2
(EURO)

MINISTERO DELLE FINANZE



ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

PERIODO: MESE ANNO 20

SEZIONE DI RIFERIMENTO (EUROSTAT)

Mod. INTRA-2



AGENZIA
DELLE
DOGANE

ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

PERIODICITA' ELENCO

PERIODO DI RIFERIMENTO: MESE ANNO 20

TRIMESTRE ANNO 20

LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 a/o 3 SONO DA RIFERIRSI (Barrare la casella):
 SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE TRIMESTRE COMPLETO

NUMERO DI RIFERIMENTO: 000200

SOGGETTO OBBLIGATO

PARTITA IVA



AGENZIA
DELLE
DOGANE

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

PERIODICITA' ELENCO

PERIODO DI RIFERIMENTO: MESE ANNO 20

TRIMESTRE ANNO 20

LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 a/o 3 SONO DA RIFERIRSI (Barrare la casella):
 SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE TRIMESTRE COMPLETO

NUMERO DI RIFERIMENTO

SOGGETTO OBBLIGATO

PARTITA IVA

SEDE IN ITALIA

SEDE IN ESTERO

SOGGETTO DEVERSO DA POSIZIONE FISCALE

SEDE IN ITALIA

RISPONDE LA CASSELLA DEL CANTONER (MAI O STATI NON STATI IN PRESSIONE DI BENI) (SECONDO IL MODELLO INTRA-1 o INTRA-2)

RISPONDE LA CASSELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' (OGGETTO DI UNA AZIONE DELLA PRODOTTA IVA)

SOGGETTO DELEGATO

PARTITA IVA

SEDE IN ITALIA

SEDE IN ESTERO

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO

SEZIONE	TOTALE RICEVUTE (EURO)	AMMONTARE COMPLETAMENTE IN EURO	SEZIONE	TOTALE RICEVUTE (EURO)	AMMONTARE COMPLETAMENTE IN EURO
1			2		
2			4		

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

IN CARTE PRESENTAZIONE

PRODOTTORE



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

Frontespizio Unico Beni e Servizi

Intra1 (Cessioni di Beni e Servizi Resi) [INTRA 1.xps](#)

Intra2 (Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti) [INTRA 2.xps](#)

Sezione 1 e Sezione 2

–

Beni

Intra1Bis (Cessioni di Beni nel periodo di riferimento) [INTRA 1Bis.xps](#)

Intra2Bis (Acquisti di Beni nel periodo di riferimento) [INTRA 2Bis.xps](#)

Intra1Ter (Rettifiche a Cessioni di Beni di periodi precedenti) [INTRA 1TER.xps](#)

Intra2Ter (Rettifiche ad Acquisti di Beni di periodi precedenti) [INTRA 2 Ter.xps](#)

Sezione 3 e Sezione 4

–

Servizi

Intra1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento) [INTRA 1QUATER.xps](#)

Intra2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento) [INTRA 2Quater.xps](#)

Intra1Quinquies (Rettifiche a Servizi resi di periodi precedenti) [INTRA 1QUINQUIES.xps](#)

Intra2Quinquies (Rettifiche a Servizi ricevuti di periodi precedenti) [INTRA 2Quinquies.xps](#)



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI DISPONIBILI

[AllegatoXI DEF 18 2 15 ISTRUZIONI COMPILAZIONE INTRASTAT.pdf](#)

[AllegatoXII ISTRUZIONI TRACCIATI INTRASTAT.pdf](#)

[AllegatoXIII ISTRUZIONI INTRASTAT PRESENTATI DOGANA.pdf](#)

[NUOVO ALLEGATO XI 09.02.2018.pdf](#)



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE SONO DISPONIBILI



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

[AG DOGANE PORTALE INTRASTAT.xps](#)



[Dichiarazioni elenchi riepilogativi operazioni intracomunitarie \(Intrastat\)](#)

[Agenzia delle Entrate - Schede –
- Modello Elenchi intrastat.htm](#)



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

Periodicità elenco	Riepilogo operazioni	Compilazione modelli-beni	
		INTRA 1-bis (Cessioni)	INTRA 2-bis (Acquisti)
mensile	Ai soli fini fiscali	col. da 1 a 4 (*)	col. da 1 a 5 (**)
	Ai soli fini statistici	col. 1 e da 5 a 13	col. 1 e da 6 a 15
	Ai fini fiscali e statistici	tutte le colonne (da 1 a 13)	tutte le colonne (da 1 a 15)
trimestrale	Ai fini fiscali	col. da 1 a 4 (*)	col. da 1 a 5 (**)

(*) La col. 5 "natura della transazione" deve essere compilata se il soggetto ha effettuato operazioni triangolari.

(**) La col. 6 "natura della transazione" deve essere compilata se il soggetto ha effettuato operazioni triangolari.

L'indicazione delle informazioni contenute negli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativamente a:

- **valore statistico:** col. 9, Mod. INTRA 1-bis e col. 10, Mod. INTRA 2-bis;
- **condizioni di consegna:** col. 10, Mod. INTRA 1-bis e col. 11, Mod. INTRA 2-bis;
- **modalità di trasporto:** col. 11, Mod. INTRA 1-bis e col. 12, Mod. INTRA 2-bis;

è obbligatoria **soltanto per i soggetti che presentano gli elenchi con cadenza mensile** e che, nell'anno precedente, hanno registrato operazioni intracomunitarie di valore superiore a € 20.000.000, così come previsto dall'articolo 6 comma 4), Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

		AGENZIA DELLE DOGANE	RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI	Mod. INTRA-1 Bis		
<i>SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO</i>						
PERIODO MESE	<input checked="" type="checkbox"/> 02	TRIMESTRE	<input type="checkbox"/>	ANNO 2016	PARTITA IVA	06178321224



Camera di Commercio
Treviso - Belluno





AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

Mod. INTRA-2



  **AGENZIA DELLE DOGANE**

ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

PERIODICITA' ELENCO		NUMERO DI RIFERIMENTO
PERIODO DI RIFERIMENTO	MESE <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> ANNO 20 <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
	TRIMESTRE <input type="text" value="1"/> ANNO 20 <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/>	
	LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella): <input type="checkbox"/> SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE <input checked="" type="checkbox"/> 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> TRIMESTRE COMPLETO	

2. l'elenco Intra 2 mensile di marzo:

Mod. INTRA-2

  **AGENZIA DELLE DOGANE**

ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

PERIODICITA' ELENCO		NUMERO DI RIFERIMENTO
PERIODO DI RIFERIMENTO	MESE <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> ANNO 20 <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/>	
	TRIMESTRE <input type="checkbox"/> ANNO 20 <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
	LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella): <input type="checkbox"/> SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> TRIMESTRE COMPLETO	



Camera di Commercio
Treviso - Belluno





AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

Mod. INTRA-1



  **AGENZIA DELLE DOGANE**

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

PERIODICITA' ELENCO			
PERIODO DI RIFERIMENTO	MESE	<input type="text" value=""/>	ANNO 20 <input type="text" value=""/>
	TRIMESTRE	<input type="text" value="1"/>	ANNO 20 <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/>
LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella):			
<input checked="" type="checkbox"/> SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> TRIMESTRE COMPLETO			
			NUMERO DI RIFERIMENTO

2. gli elenchi Intra 1 mensili di febbraio e marzo:



Mod. INTRA-1

  **AGENZIA DELLE DOGANE**

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

PERIODICITA' ELENCO			
PERIODO DI RIFERIMENTO	MESE	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>	ANNO 20 <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/>
	TRIMESTRE	<input type="text" value=""/>	ANNO 20 <input type="text" value=""/>
LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella):			
<input type="checkbox"/> SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> TRIMESTRE COMPLETO			
			NUMERO DI RIFERIMENTO

Mod. INTRA-1

  **AGENZIA DELLE DOGANE**

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

PERIODICITA' ELENCO			
PERIODO DI RIFERIMENTO	MESE	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>	ANNO 20 <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/>
	TRIMESTRE	<input type="text" value=""/>	ANNO 20 <input type="text" value=""/>
LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella):			
<input type="checkbox"/> SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> TRIMESTRE COMPLETO			
			NUMERO DI RIFERIMENTO



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

SEZIONE 3. SERVIZI RICEVUTI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE 0 2 TRIMESTRE ANNO 20 1 6 PARTITA IVA 0 6 1 7 8 3 2 1 2 2 4

P R O G R.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA			NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GB	678912345	1.000	792	58	5.02.2016				

Compilazione facoltativa



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Quater

SEZIONE 3. SERVIZI RESI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE **02** TRIMESTRE ANNO 20**16** PARTITA IVA **06178321224**

P R O G R.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DE	123456789	5.000	10	28.02.2016	133014	I	B	IT

Compilazione facoltativa



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ



RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

Mod. INTRA-2 Quater

SEZIONE 3. SERVIZI RICEVUTI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE 0 3 TRIMESTRE ANNO 20 1 6 PARTITA IVA 0 6 1 7 8 3 2 1 2 2 4

P R O G R.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA			NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DE	123456789	4.500		30	15.03.2016	581431	R	B	DE

Compilazione facoltativa



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ



RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Quinquies

SEZIONE 4. RETTIFICHE AI SERVIZI RESI INDICATI IN SEZIONI 3 DI PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	SEZIONE 3 DA RETTIFICARE				ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	SEZIONE DOGANALE	ANNO	PROTOCOLLO DICHIARAZIONE	PROGR. SEZ. 3	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
	2	3	4	5	6	7		9	10				
1	035100	2016	004556	1	DE	123456789	3000	10	28.02.2016	133014	I	B	IT

Compilazione facoltativa



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ



RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

Mod. INTRA-2 Quinquies

SEZIONE 4. RETTIFICHE AI SERVIZI RICEVUTI INDICATI IN SEZIONI 3 DI PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE 04 TRIMESTRE ANNO 2016 PARTITA IVA 06178321224

P R O G R.	SEZIONE 3 DA RETTIFICARE				FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	SEZIONE DOGANALE	ANNO	PROTOCOLLO DICHIARAZIONE	PROGR. SEZ. 3	STATO	CODICE IVA			NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	035100	2016	001668	1	DE	123456789	3.000		30	15.03.2016	581431	R	B	DE

↑ ↑ ↑ ↑
Compilazione facoltativa



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

Semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”:
si passa, infatti, dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre,
con una riduzione di quasi il 50% dei codici da selezionare.

I codici dei servizi sono elencati nella tabella:

[ESTRATTO TABELLA CPA 2008.docx](#)

I codici CPA da inserire nei modelli Intra dei servizi
non sempre sono di facile individuazione;
per questa ragione può essere d’ausilio consultare l’elenco alfabetico dei codici ATECO,
[lista alfabetica ateco.pdf](#)
dato che le prime 4 cifre dei due elenchi sono comuni.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

Si avverte che per l'individuazione del codice a 5 cifre richiesto si deve far riferimento solo alla Tabella CPA 2008 reperibile anche sul sito:<http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures>

ATTENZIONE

L'indicazione del codice servizio per il corrente anno e sino a nuove disposizioni potrà avvenire sia con 5 che con 6 cifre

ATTENZIONE

Appena pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane un estratto della tabella ufficiale a 5 caratteri [CPA 5digit.xlsx](#)



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

La Classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA) è la versione europea del CPC standard (Central Product Standard) elaborato dall'ONU per la classificazione statistica dei prodotti.

Tuttavia, a differenza del CPC, che viene solo raccomandato nel commercio tra i paesi aderenti all'organismo ed ai trattati internazionali sul commercio, il CPA è obbligatorio per i paesi della UE.

Il CPA differisce dal CPC anche nella struttura, in quanto segue il criterio dell'origine economica dei prodotti, facendo riferimento alle branche di attività economica come definite nel [NACE](#) (Nomenclatura delle Attività Economiche definite dal gruppo EuroStat) / [ATECO](#) (Classificazione Attività ECONomiche, definite dall'ISTAT).



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI COMPILAZIONE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

**La dichiarazione Intrastat, dal primo maggio 2010,
deve essere presentata esclusivamente in via telematica
mediante autorizzazione rilasciata dall'Agencia delle Dogane
oppure dall'Agencia delle Entrate
(come precisato con la determinazione 63336 del 07.05.10).**



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT

ISTRUZIONI COMPILAZIONE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L'ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO EDI /ENTRATEL

Sul sito

www.agenziadoganemonopoli.gov.it

è possibile compilare il modulo di adesione al servizio telematico.

È poi necessario recarsi presso l'Ufficio delle Dogane competente per territorio per ritirare le "chiavi di accesso" al servizio.

Si precisa che la firma digitale ha validità di 3 anni dal suo rilascio e può essere utilizzata dal 01.01.2010, esclusivamente da persone fisiche.

Sul sito

www.agenziaentrate.gov.it

È possibile compilare il modulo per aderire al servizio telematico e le istruzioni per completare la procedura di autenticazione



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT i controlli in materia di IVA intracomunitaria

Innanzitutto occorre chiarire la differenza tra *accesso*, *ispezione* e *verifica*.

Per *accesso* s'intende un atto avviato su decisione dell'Autorità che ha competenza tributaria e culmina con l'entrata e permanenza nei locali indicati dei soggetti abilitati alla specifica operazione.

L'accesso può essere eseguito negli immobili destinati all'esercizio dell'attività dell'impresa, in quelli riservati all'attività artistica o professionale, nei locali adibiti promiscuamente all'attività lavorativa e all'abitazione ed, infine, nella casa di residenza e/o dimora. I soggetti abilitati all'*accesso* sono i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, gli agenti della Riscossione e i militari della Guardia di Finanza.

Per *ispezione* s'intende il controllo documentale, con la finalità di accertare le violazioni scaturenti dall'esame dei soli documenti.

Per *verifica* s'intende l'attività istruttoria dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane, degli Agenti della Riscossione e dei militari della Guardia di Finanza, con lo scopo di controllare la realtà dell'azienda o dello studio artistico o professionale.

Per *accertamento* s'intende il complesso degli atti dell'Autorità Erariale diretti a garantire la corretta applicazione delle disposizioni proprie dell'imposizione tributaria.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT i controlli in materia di IVA intracomunitaria

**Il potere accertamento e controllo in materia di IVA
intracomunitaria spetta a:**

**Agenzia delle Entrate in base alle disposizioni di cui all'art. 51 D.P.R.
633/72 [DPR 1972 n. 633.pdf](#)**

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell'art. 6, comma 4
D.L. n. 16/1993 [D.L. n. 16 1993.pdf](#)**

Alla Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 63 D.P.R. 633/72

**Per l'adempimento di tali compiti tali organi possono procedere
all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52
D.P.R. 633/72**



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT i controlli in materia di IVA intracomunitaria

**Inoltre i funzionari doganali rivestono l'autorità di Polizia Tributaria
ai sensi degli art. 31 comma 3 e 35 della Legge 07.01.1929 n. 4
consentendo accessi, ispezioni ecc.**

**ai sensi dell'art. 34 comma 4 D.L.41/95, convertito in legge 85/95
allargando i poteri di cui all'art. 64 D.P.R.633/72 originariamente previsti**

**Infine su delega dell'Autorità Giudiziaria possono procedere ad accessi, ispezioni,
perquisizioni, ecc. presso abitazioni, case e dimore**

**Le modalità per l'effettuazione delle verifiche sono fornite con C.M.
n 42/E del 4 maggio 1994**



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT i controlli in materia di IVA intracomunitaria

I funzionari doganali hanno l'obbligo di identificarsi mediante tesserino di riconoscimento; devono mostrare la delega di servizio.

Devono rendere edotta la Parte circa i diritti e i doveri stabiliti con L. 212 /2000, c.d.

[STATUTO DEL CONTRIBUENTE.pdf](#)

Devono redigere appositi verbali per documentare l'accesso, l'inizio, la prosecuzione e la conclusione della verifica.

Devono richiedere l'esame della documentazione inerente l'oggetto della verifica e, in caso di fondato motivo possono estendere l'attività di controllo a periodi diversi, entro i termini di prescrizione consentiti.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I modelli INTRASTAT i controlli in materia di IVA intracomunitaria

**I contribuenti non possono esimersi dall'obbligo di verifica.
Devono renderla possibile indicando il luogo di esecuzione della stessa
(quando non sussiste obbligo di operare dettato dall'A.G.).**

Devono rendere disponibile la documentazione inerente l'oggetto della verifica loro richiesta e, in caso di omissioni e non volontà di esibizione non possono utilizzare la medesima documentazione in momento successivo, a proprio favore, neanche in sede contenziosa.

L'organo che definisce l'accertamento in materia di IVA è l'Agenzia delle Entrate.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Commento agli aspetti sanzionatori intra


In materia di modelli Intrastat, sono previste **due tipologie di violazioni**, ciascuna delle quali **comporta un diverso regime sanzionatorio**:

- **violazioni concernenti i dati fiscali** degli elenchi Intrastat:
disciplinate dall'art. 11, comma 4, d.lgs. n.471/1997;
- **violazioni concernenti i dati statistici** degli elenchi Intrastat:
disciplinate dall'art. 34, comma 5, d.l. n.41/1995.

Si evidenzia che, per le violazioni riguardanti i dati fiscali degli elenchi, trova applicazione la disciplina agevolativa del **c.d. ravvedimento operoso**.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Commento agli aspetti sanzionatori intra

Per quanto attiene alle violazioni concernenti i dati statistici degli elenchi Intrastat disciplinate dall'art. 34, comma 5, d.l. n.41/1995, tale norma è stata modificata dal Decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.lgs n. 175/2014).

Le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici contenuti negli Intrastat, è stato previsto che si applichino:

- **una sola volta per ogni elenco mensile inesatto** o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso;
- solo nei confronti delle sole imprese, incluse nello specifico elenco dell'ISTAT, per le quali la violazione si configura come l'omissione dell'obbligo di risposta ai sensi degli articoli 7 e 11 del d.lgs. n. 322 del 1989.



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

ASPETTI SANZIONATORI sanzioni fiscali

Omessa presentazione	da € 500,00 a € 1.000,00
Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio	da € 250,00 a € 500,00
Presentazione tardiva spontanea con ravvedimento operoso	€ 55,56, entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione del modello INTRA
	€ 62,50, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa
	€ 71,43, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa
	€ 83,33, oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa
Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare	da € 500,00 a € 1.000,00
Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio o regolarizzazione spontanea dell'interessato	nessuna sanzione
Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria	1/5 del minimo = € 100,00



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

ASPETTI SANZIONATORI sanzioni statistiche

Comportamento	Sanzione
Omissione (anche a seguito di omessa presentazione) o inesattezza dei dati	Persone fisiche: da € 206,00 a € 2.065,00 Società ed enti: da € 516,00 a € 5.164,00
Omissione e inesattezze regolarizzate a seguito di richiesta dell'Ufficio	Persone fisiche: da € 103,00 a € 1.032,00 Società ed enti: da € 258,00 a € 2.582,00



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Gratuito

Il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agazia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti



Camera di Commercio
Treviso - Belluno



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI